



COMUNE DI DREZZO – Provincia di Como
COMUN DE DREZZ – Pruvincia de Comm

P.zza G. Miglio n° 15, CAP 22020 - Tel. 031/440177 - Fax 031/441248 - www.comune.drezzo.co.it

UFFICIO DEL SINDACO

Drezzo, 12.12.2007
Prot. 39 int

OGGETTO: CIRCOLARE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

IL SINDACO

PREMESSO che con la presente s'intende emettere una circolare ad uso operativo per tutti gli uffici interessati, in merito all'iscrizione nell'anagrafe delle persone residenti;

CONSIDERATO che:

- il termine residenza è definito dall'art.43, secondo comma, del codice civile;
- la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che "la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento";
- le modalità di tenuta dell'anagrafe della popolazione residente sono disciplinate dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani (art.6 comma 7);
- il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) il quale sancisce le modalità di iscrizione e variazione anagrafiche di cittadini stranieri, secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99 (art.15 del DPR 394/99, come attualmente modificato dall'art.14 del DPR 334/2004);
- l'art. 6, comma 5 del medesimo D. Lgs 286/1998, dà incarico all' autorità di pubblica sicurezza di provvedere alle verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, , quando vi siano fondate ragioni;
- il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'art. 7 quale tipologia di cittadini hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi;
- il successivo art.9 del medesimo decreto legislativo stabilisce le formalità amministrative ai quali i cittadini dell'Unione e dei loro familiari devono attenersi nel caso di soggiorno nel territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi;

**COMUNE DI DREZZO – Provincia di Como****COMUN DE DREZZ – Pruvincia de Comm**

P.zza G. Miglio n° 15, CAP 22020 – Tel. 031/440177 – Fax 031/441248 – www.comune.drezzo.co.it

UFFICIO DEL SINDACO

- il comma 3° del citato art. 9 elenca la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione anagrafica di cui al precedente comma 2 del succitato art.9 , tra le quali spiccano la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'art. 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, etc...;
- il successivo comma 4 del medesimo art. 9, prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

TUTTO CIO' PREMESSO

PRESO ATTO che a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, e dell'entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri (G.U. n. 72 del 27/3/2007) in vigore dall'11 aprile 2007, si reputa necessario ribadire le direttive impartite da suddetta normativa;

ATTESO che in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, si è registrato un incremento dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione;

DATO ATTO peraltro che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non deve apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge;

CONSIDERATO che, in forza di quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al Sindaco, quale Autorità locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

VISTA la necessità di provvedere in merito, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche e quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, al fine di impedirne l'incontrollabile espansione ed a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTO il D.P.R 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54);



COMUNE DI DREZZO – Provincia di Como
COMUN DE DREZZ – Pruvincia de Comm

P.zza G. Miglio n° 15, CAP 22020 – Tel. 031/440177 – Fax 031/441248 – www.comune.drezzo.co.it

UFFICIO DEL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) successivamente modificato dal DPR 334/2004;

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

VISTA Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

TUTTO ciò premesso emana la seguente

CIRCOLARE

In applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, l'ufficio Anagrafe di Drezzo si atterrà alle seguenti istruzioni, ai fini delle iscrizioni nei registri della popolazione residente.

1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO.

Al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Drezzo si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R 30 maggio 1989, n.223.

2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30.

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione prevista dagli art.7, 9 e 19 del D.LGS. N.30/2007.

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di



COMUNE DI DREZZO – Provincia di Como
COMUN DE DREZZ – Pruvincia de Comm

P.zza G. Miglio n° 15, CAP 22020 – Tel. 031/440177 – Fax 031/441248 – www.comune.drezzo.co.it

UFFICIO DEL SINDACO

quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98);

Tabella esemplificativa

Limite di reddito e numero componenti:

€ 5.061,68: solo il richiedente o il richiedente più un familiare

€ 10.123,36: il richiedente più due familiari o il richiedente più tre familiari

€ 15.185,04: il richiedente più quattro familiari e oltre.

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale e che copra le spese sanitarie.

Nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica dipenda da motivi di istruzione o di formazione professionale, l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come sopra specificate.

In presenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l'iscrizione anagrafica, subordinata tuttavia anche all'**accertamento della dimora abituale**, in merito alla quale verrà consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione. Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D. Lgs. 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato.

Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata.

Ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007.

3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007.

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno sono elencati nell'art. 2, del D. Lgs. n. 30/2007.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali mediante appositi controlli.

4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, è la "**Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione**", da richiedersi trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza. Per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica è legata al possesso del titolo di soggiorno.



COMUNE DI DREZZO – Provincia di Como
COMUN DE DREZZ – Pruvincia de Comm

P.zza G. Miglio n° 15, CAP 22020 – Tel. 031/440177 – Fax 031/441248 – www.comune.drezzo.co.it

UFFICIO DEL SINDACO

Per quanto concerne la conservazione del diritto di soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007.

5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO).

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati, ai sensi del D. Lgs. 286/98, dovranno presentare la documentazione, espressamente prevista dall'art.14 del DPR 223/89 e precisamente:

- carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura competente, qualora già scaduta;
- passaporto o di altro documento equipollente;
- se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione rilasciati dalle competenti autorità dello stato di provenienza...;

Dell'avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data debita comunicazione alla Questura, come previsto dall'art.5 del Decreto ministeriale 18 dicembre 2000.

DISPONE

che in aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:

- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge 24.12.1954, n. 1228, che siano confermate e mantenute in capo al Sindaco le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, con facoltà di delega secondo termini e modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- che, ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'interno del registro generale della popolazione residente di Drezzo, venga adeguatamente aggiornata e potenziata l'efficienza del già operativo registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno ovvero ogni variazione e utile informazione ad essa relativa.

INCARICA

gli uffici comunali e più precisamente l'Ufficio Demografico di dare piena e completa attuazione a quanto disposto dalla presente circolare.



IL SINDACO
dott. Cristian Tolettini